

l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).”;

- b) al comma 3 dell'articolo 27, le parole da: “prelievi faunistici” fino a: “squilibri ecologici” sono sostituite dalle seguenti: “prelievi di fauna selvatica o di specie domestiche rinselvatichite ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla pubblica incolumità e sulla sicurezza stradale.”;
- c) al comma 11 dell'articolo 44, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”.

Art. 26

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio)

1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del Piano dell'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

3. All'interno del perimetro del Parco è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità alla normativa vigente.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

“Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche)


1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 34/2018 l'area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell'approvazione, presso gli uffici competenti.”;

- b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.



Relazione descrittiva dell'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio.

L'area interessata dall'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio riguarda esclusivamente località del Comune di Magliano Romano. Essa ha una superficie di circa 602 ettari ed è in diretta continuità con il territorio del Parco di Veio.

L'ampliamento consta di due aree:

Area 1

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio si individua, partendo da ovest e muovendosi in senso antiorario, in prossimità del Fontanile Botte, dove il confine si pone in aderenza all'attuale limite del Parco e, attraverso località Marcianello e Monte Maggiore, arriva fino alla SP Campagnanese.

Da qui, il confine prosegue coincidendo con la citata Strada Provinciale, in aderenza all'attuale confine del Parco, fino al punto di unione tra i confini comunali di Magliano Romano, Castelnuovo di Porto e Morlupo.

Il confine si sposta in direzione nord-est e coincide con il confine comunale tra Magliano Romano e Morlupo, per poi combaciare con l'alveo del Fosso Passetto Morlupo, fino a località Valle le Piane, e proseguire in direzione sud, arrivando a località Ara Nova, per poi dirigersi verso ovest, seguendo la strada Comunale della Stazione fino al Fontanile Pierta.

Da questo punto, il confine coincide con l'alveo del Fosso della Cornoca, che più a monte verso nord prende il nome di Fosso Attici. Segue successivamente, attraverso l'impluvio, fino a monte Sassone per attestarsi, per un breve tratto, sulla SP Magliano Romano.

Da qui, prima in direzione ovest, poi in direzione nord, attestandosi per un tratto in coincidenza dell'alveo del Fosso delle Pastinelle, arriva fino alla località in prossimità del già citato Fontanile Botte, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro.

Area 2

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio, in aderenza al confine del Parco, che coincide con l'alveo del Fosso di Ruinasse, muovendosi in senso antiorario verso est, ricomprende Prato Caselle, costeggiando la strada comunale di Caselle, per piegare poi verso nord seguendo il fosso delle Valli, sino all'incrocio con la Strada Comunale della Mola, in prossimità del centro storico di Magliano Romano, che in ogni caso resta escluso dall'ampliamento. Da lì prosegue verso est, seguendo il confine della strada Comunale di Cavola Giorgi, che segue nel tratto che si dirige verso ovest, in prossimità della località Costa Grigia, per poi piegare verso sud, sino ad arrivare nuovamente a incrociare il fosso di Ruinasse, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro, ricomprendendo parzialmente al suo interno le località S. Donato, Prato Caselle e Costa Grigia.